

Crediti imposta energetici anno 2022: comunicazione remissione in bonis entro fine settembre

C'è tempo fino a fine settembre per presentare la **comunicazione** dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis.

La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d'imposta entro la scadenza prevista.

Le disposizioni sui crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del **credito maturato** nell'esercizio 2022 (*cf.* art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, ha però affermato la possibilità di applicare l'istituto della **remissione in bonis** alla comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l'adempimento di cui all'art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'**utilizzo** in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della **sanzione** di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il **30 settembre 2023** (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e deve avvenire comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha affermato che la comunicazione deve essere inviata **in tempo utile** affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata; ad esempio, per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono **correggere** una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (*cfr.* punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.

(RP)